SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

GIOVEDÌ 5 MARZO 1964

(12ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Completamento del Palazzo di giustizia di Forlì » **(268)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 195, 196, 198
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 197
BERNARDI, *relatore* 195
CHIARIELLO 197
CORBELLINI 196
GENCO 196
VERGANI 196

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » **(292)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 198, 202
ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 201, 202
GAIANI 201, 202
GENCO 200, 201
GIANCANE, *relatore* 199, 201, 202
GUANTI 200, 202
MASSOBRIO 200

« Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » **(429)** (*D'iniziativa dei deputati Degan ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 186, 193
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 189, 190, 191, 192
CROLLALANZA 187, 191
GAIANI 187
GENCO 190, 191, 192
LOMBARDI 187
RESTAGNO, *relatore* 186, 188, 189

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Vergani, Vidali e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Battista e per le poste e le telecomunicazioni Angrisani.

G U A N T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Degan ed altri: « Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (429) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Degan, Bisaglia, Bottari e Gagliardi: « Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R E S T A G N O , *relatore*. Il disegno di legge in discussione è certamente importante in quanto intende snellire le procedure in materia di lavori pubblici. Tutti gli amministratori comunali e provinciali lamentano che tali procedure fanno perdere un tempo enorme, per cui quando ci si decide a dare un lavoro in appalto, i prezzi sono divenuti ormai non remunerativi e le gare vanno deserte, creando gravi inconvenienti. È questo un grosso problema al quale accenno soltanto; è un vecchio problema che va indubbiamente affrontato e risolto in via definitiva, perchè non si possono ulteriormente far passare mesi ed anni solo per continuare in una procedura che non soddisfa nessuno e che è causa di molte, giustificate lagnanze.

Quando, nel 1946, furono ripristinati i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, si intese appunto attuare un decentramento amministrativo, in maniera che certi problemi di particolare importanza fossero riservati all'Amministrazione centrale ed altri fossero decentrati, invece, alle regioni attraverso i singoli Provveditorati regionali. E difatti, la legge n. 1534 del 30 giugno 1955 fissava analiticamente e precisamente i compiti, le competenze dei Provveditorati alle opere pubbliche per tutti i tipi di operazioni amministrative che sono — diciamo — connessi a questa farraginosa questione.

Ora, il disegno di legge in discussione, dopo nove anni dall'approvazione della legge del 1955 si propone essenzialmente un aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici. Esso quindi non prevede innovazioni, se non nelle cifre, adeguandole a quelli che sono i maggiori costi del materiale, del personale, e poi anche al maggiore impegno tecnico con cui oggi, con il progresso che si è maturato, vengono eseguite le opere di competenza del Ministero.

Il disegno di legge aggiorna e modifica quindi i singoli articoli della legge del 1955 che si riferiscono a determinati tipi di operazioni di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Questo disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, è stato proposto da alcuni deputati, primo fra tutti l'onorevole Degan, alla Camera dei deputati, la quale l'ha già discusso e approvato, modificando profondamente il testo originario. Anzi, l'ha completamente innovato; le variazioni apportate dalla Commissione lavori pubblici della Camera sono state in parte suggerite dal Ministero dei lavori pubblici, perchè, trattandosi quasi sempre di problemi di carattere tecnico specifico, era logico che i suggerimenti provenienti dagli uffici tecnici del Ministero fossero tenuti nella massima considerazione.

Il disegno originario, come dicevo, è stato completamente modificato e si è arrivati alla formulazione oggi in discussione che prevede il raddoppiamento delle cifre delle competenze dei Proveditorati regionali alle opere pubbliche e di quelle del Magistrato per il Po.

Insieme al vostro relatore, anche il Ministro dei lavori pubblici, reputa opportuno che la nostra Commissione approvi il testo della Camera dei deputati senza modificazioni, quantunque la materia, così complessa e importante, meriti di essere discussa a

fondo. Però il disegno di legge non stabilisce nuove impostazioni amministrative, si tratta soltanto di un aggiornamento di cifre, quindi di una questione che ha una portata limitata dal punto di vista dei princìpi generali. Su questi aspetti tecnici, il sottosegretario Battista potrà eventualmente fornire altri chiarimenti.

Credo di avere illustrato, a grandi linee, la sostanza di questo disegno di legge; dopo le dichiarazioni del Sottosegretario mi riservo di esprimere anche il mio parere sull'opportunità, a mio avviso, evidente, che la nostra Commissione approvi il disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di concludere la mia breve esposizione, ritengo doveroso insistere nella preghiera rivolta al Sottosegretario di Stato qui presente di voler svolgere un autorevole intervento perchè questo problema della semplificazione delle procedure venga una volta per sempre risolto. Si può dire che tutti gli amministratori sono veramente dispiaciuti che non si riesca a superare questa difficoltà; ma il problema, naturalmente, non rientra nella nostra esclusiva competenza, anche se il disegno di legge in discussione vi si riferisce per un aspetto particolare: personalmente, confido che il Governo voglia una volta per tutte risolverlo, come già altra volta ha tentato di fare.

G A I A N I . Questo disegno di legge raccoglie il nostro consenso perchè riteniamo sia opportuno aggiornare i limiti di valore delle competenze dei servizi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. Ci vorrebbe ben altro per poter veramente giungere a soddisfare tante giuste esigenze, soprattutto degli enti locali. Vorrei soltanto chiedere se non sia il caso che anche il Magistrato per il Po venga autorizzato ad aumentare le proprie competenze nella stessa misura dei Provveditorati alle opere pubbliche. Per esempio, per i Provveditorati portiamo il limite da 200 a 500 milioni, con un aumento più che doppio, mentre invece per il Magistrato per il Po portiamo il primo limite da 100 a 200 milioni, e il secondo limite, già fissato con la legge 12 luglio 1956, n. 735, in lire 50 milioni, a 100 milioni. Ora, se l'aumento è superiore al doppio per i Provveditorati alle opere pubbliche, non si capisce perchè per il Magistrato per il Po questo aumento venga concesso in misura più limitata; il Magistrato per il Po, per converso, ha una particolare necessità di acceleramento delle attività e delle approvazioni per le opere per la difesa, specialmente, del delta padano. Pregherei quindi la Commissione di esaminare se non sia il caso di modificare l'ultima parte del disegno di legge senza ritardarne eccessivamente l'*iter*, dato che il provvedimento è vivamente atteso dagli enti locali e dai Provveditorati.

L O M B A R D I . L'ultima richiesta fatta dal senatore Gaiani ha già trovato accoglimento, perchè il 10 ottobre 1962, è stata emanata una legge che modifica quella del 1956 già ricordata, e che ha portato i livelli all'altezza auspicata oggi dal senatore Gaiani. Ecco perchè il legislatore, alla Camera, non l'ha citata.

G A I A N I . Con tale legge sono stati modificati i compiti del Magistrato per il Po, estendendo la sua competenza a tutti gli affluenti del Po.

L O M B A R D I . Anche le attribuzioni del Prefetto sono passate al Magistrato, ed è stato aggiornato il limite di valore a 500 milioni.

C R O L L A L A N Z A . Sono favorevole a questo disegno di legge la cui portata è limitata, come è stato giustamente osservato dal nostro relatore, ad un aumento di valore nelle competenze dei Provveditorati alle opere pubbliche in rapporto anche alla svalutazione della lira, all'aumento dei costi e così via; ma è evidente che il Ministero dei lavori pubblici ritiene, con questo provvedimento, di non avere assolto a quella che è un'esigenza ormai inderogabile: quella di procedere con coraggio, una volta per sempre, ad una legislazione di riforme di strutture, sia nell'Amministrazione cen-

trale del Ministero, sia nell'Amministrazione decentrata, Provveditorati alle opere pubbliche e uffici del Genio civile. Dico questo perchè da quando furono istituiti i Provveditorati alle opere pubbliche e, successivamente, da quando detti Provveditorati sono stati ripristinati (e quindi estesi anche alle regioni che ne erano prive, essendo stati in un primo momento limitati al Mezzogiorno d'Italia) si è ritenuto, sia pure gradualmente, di disciplinare meglio alcune procedure, e si è giunti a snaturare lo spirito della legge che costituì i Provveditorati, e credo anche lo spirito della legge con cui vennero ripristinati, effettivamente inteso ad assicurare, sia pure nei limiti fissati allora, una procedura più rapida e più aderente alle necessità locali; una procedura tale da evitare l'inconveniente di sempre, quello cioè che, nonostante tutte le garanzie giuridico-amministrative nelle varie fasi dell'*iter* dei provvedimenti, si finisca sempre, ugualmente, col ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, ed anche agli altri Ministeri, per esempio a quello della pubblica istruzione. Ma non basta; pur essendovi, presso i Provveditorati alle opere pubbliche, il Soprintendente alle belle arti, e pur essendo detto Soprintendente il rappresentante del Ministero per la parte urbanistica, cioè l'architetto urbanistico, il provvedimento va egualmente al Ministero dei lavori pubblici, il quale, su richiesta e su pretesa del Ministero della pubblica istruzione, rimette gli incartamenti a quest'ultimo Ministero, quindi alla Direzione generale, al Consiglio superiore delle belle arti, eccetera: così la pratica più insignificante, più modesta, segue un *iter* per il quale passano dei mesi.

Quindi, indipendentemente dall'aumento dei valori, esistono anche intralci, esistono anche *itinera* laboriosi che sono in contrasto con lo spirito e le finalità per cui furono istituiti i Provveditorati alle opere pubbliche. Per esempio, per quale motivo molti provvedimenti debbono andare a finire alla Corte dei conti? Ho avuto occasione di prospettare questa situazione in Aula, durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici, e non solamente quest'anno, a costo di diventare noioso, di ripetermi. Purtroppo però il Ministero dei lavori pubblici non si decide ancora ad affrontare il problema, anche perchè probabilmente esso trova difficoltà nelle gelosie per le varie competenze, o prerogative, che ogni Ministero vuol conservare; e purtroppo le cose continuano ad andare come vanno.

E allora, vorrei pregare il Sottosegretario Battista di prospettare al Ministro dei lavori pubblici l'opportunità di rendersi diligente al fine di prendere l'iniziativa una volta per sempre: specie — e mi riferisco adesso all'azione che il Governo svolge nel Mezzogiorno — se la Cassa per il Mezzogiorno sarà prorogata da una nuova legge, e la sua attività non dovrà più essere — come è avvenuto fino ad oggi — sostitutiva del Ministero dei lavori pubblici anche per i compiti d'istituto del Ministero stesso. Sarà infatti necessario che, in coincidenza della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, ci si trovi di fronte a una nuova struttura dei Lavori pubblici, idonea a marciare in parallelo con la Cassa per il Mezzogiorno, onde risolvere più adeguatamente i problemi del Mezzogiorno d'Italia.

Per concludere, voglio sperare che questo problema riesca a suscitare l'interesse del nostro Sottosegretario di Stato, Battista — il quale è poi un tecnico, ed è quindi in grado di rendersi magnificamente conto delle difficoltà che nascono dalla lentezza delle procedure — affinchè con il Ministro trovi la possibilità di mettere a fuoco questo problema.

R E S T A G N O, *relatore*. Sulla questione sollevata dal senatore Gaiani circa l'aumento del limite di competenza della Magistratura per il Po, ho motivo di ritenere che l'onorevole Sottosegretario sia in grado di chiarire meglio di me le cose. Sulla semplificazione delle procedure, non ho che da esprimere il mio caldissimo consenso. Ricordo a questo proposito un episodio lontano: la riforma della burocrazia, di cui si parla tanto ora, è un problema che si trascina da moltissimi anni. Nel 1946, quando ebbi l'onore di ricoprire l'incarico di Sottosegretario di Stato per i lavori pub-

blici, avevo costituito una Commissione speciale proprio per lo studio delle riforme da apportare nell'ambito del Ministero ...

B A T T I S T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con quali risultati? ...

R E S T A G N O, *relatore*. Con ottimi risultati, veramente ottimi, perchè nella Commissione avevamo chiamato a far parte anche estranei al Ministero (rappresentanti delle banche, delle imprese, collaudatori, esperti del problema delle cauzioni, degli esoneri, delle liquidazioni, eccetera); tutti i problemi vennero decisamente affrontati, e si indicarono varie soluzioni. Il lavoro continuò per parecchio tempo; poi venne la crisi del Governo e non seppi più nulla ...

B A T T I S T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli studi continuano anche oggi ...

R E S T A G N O, *relatore*. Nell'ambito del Ministero c'è molto da fare e non solo per quel che concerne la riforma della burocrazia!

B A T T I S T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge in discussione, d'iniziativa parlamentare, di fatto è stato completamente trasformato dinanzi alla Camera dei deputati, a seguito delle indicazioni che il Ministero dei lavori pubblici ha dato. È questo un disegno di legge, come ha già detto il relatore, semplice e non innovativo in alcuna sua parte: esso soltanto aumenta — raddoppia e in alcuni casi più che raddoppia — le competenze dei Provveditorati. Si è provveduto in questa maniera — cioè senza innovazioni, che pure avrebbero potuto esservi — perchè l'approvazione del disegno di legge è di somma urgenza. Con le inevitabili variazioni del potere d'acquisto della lira, evidentemente bisognava adeguare ai valori attuali le effettive competenze dei Provveditorati. Ed è per questo che si è raddoppiato, nel caso di lavori normali, da 200 a 500 milioni i poteri dei Provveditorati.

Potremmo entrare nella disamina di ciascun articolo per accertare che cosa significhi lavoro a trattativa privata e quando si tratti di provvedere mediante appalto-concorso, o in economia, e la competenza non superi i 200 milioni; o viceversa quando si tratti di lavori che vanno all'asta pubblica e la competenza superi i 500 milioni. Vi è invece una norma speciale per il Magistrato per il Po, perchè, come ha ricordato il senatore Lombardi, già le competenze di quest'ultimo sono aumentate fino all'importo di 500 milioni .

Per quanto riguarda le opere di competenza del Magistrato per il Po, anzi, l'articolo 8 dice che il limite di lire 100 milioni, indicato nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e successive modificazioni, e quello di lire 50 milioni, indicato nel quarto comma dello stesso articolo, sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni.

Credo che dal punto di vista legislativo questa dizione possa andare; ma sarà bene ch'io faccia presente una mia osservazione e cioè che effettivamente questo limite non era nell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, ma viceversa era nella legge di modifica 10 ottobre 1962, n. 1485.

Spero che questa dizione imprecisa non dia luogo ad interpretazioni contrastanti da parte della Corte dei conti che potrebbe domani ritenere inapplicabile questo articolo. Sarebbe stato meglio dire che il limite di cui sopra era indicato nella legge 10 ottobre 1962, n. 1485, che modifica la legge del luglio 1956, in quanto così tutto sarebbe stato più chiaro. Ma se la Camera dei deputati ha ritenuto di approvarlo in questo modo, debbo ritenere che questa obiezione sia stata già fatta in quella sede ed ivi risolta.

Con questo provvedimento, ripeto, si risolve un problema urgente e una parte notevole dei progetti che oggi arrivano al Ministero dei lavori pubblici saranno risolti nell'ambito del Provveditorato.

Vorrei altresì far presente alla Commissione che, come è vero che il senatore Restagno nel 1946 istituì una Commissione per lo studio e la risoluzione di questi problemi, è altresì vero che abbiamo fatto pro-

gressi, strada facendo, perchè adesso vi sono ben tre Commissioni che studiano gli stessi problemi, ed io dovrò presiederle tutte e tre. Aggiungo che si sono realizzati in proposito progressi veramente notevoli. In quanto al risultato finale speriamo che sia buono e che si possa quanto prima arrivare a decisioni ed a risultati concreti.

Ad ogni modo qualche cosa abbiamo fatto in questo periodo, sia per snellire e rendere più spedite le procedure, sia per far sì che i lavori vengano appaltati nel più breve tempo possibile.

Intanto c'è una circolare — che credo sia a conoscenza degli onorevoli colleghi, perchè è stata già pubblicata sui giornali con riferimento ai lavori delle Commissioni che presiedo — la quale consente l'appalto di lavori anche a mezzo di offerta in aumento. Oggi uno degli inconvenienti più gravi che ci travagliano è che abbiamo molte centinaia di miliardi di lavori che non appaltiamo: e non si appaltano perchè la procedura vigente, fino a una settimana fa, ammetteva solo offerte al ribasso. Siccome le perizie dei lavori da appaltarsi sono invecchiate per il tempo trascorso — di un anno e anche di due anni — ...

G E N C O . ... e anche di quattro anni.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* ... i costi sono saliti sensibilmente. Naturalmente i lavori non potevano essere effettuati con un ribasso di prezzo, e perciò le aste andavano deserte. Ciò comportava la necessità di nuove perizie, le quali, a loro volta, dovevano avere tutte le approvazioni: pertanto, nel migliore dei casi, ci voleva un altro anno per l'aggiornamento. Durante l'anno vi erano stati altri aumenti, per cui si rifaceva l'asta e non si aveva alcuna offerta al ribasso. Con questo sistema si accumulavano importi di centinaia di miliardi di lavori che rimanevano e rimangono giacenti al Ministero.

Con la circolare suddetta, avvalendoci di disposizioni già esistenti — ed è per questo che è stata senz'altro diramata — si dà facoltà al Ministero di accettare offerte in aumento. E in questo senso è stata anche data disposizione non solo ai Provveditorati, ma a tutti gli Enti controllati dal Ministero, perchè accettino le offerte in aumento.

Non solo, ma in questa stessa circolare si dà la possibilità di risolvere le riserve delle imprese — ed anche questa è una procedura che non ha bisogno di norma di legge perchè è sempre in facoltà dell'Amministrazione di rivedere i prezzi — senza attendere la risoluzione delle riserve stesse da parte del collaudatore e sia pure con tutte le cautele necessarie.

Il direttore dei lavori, per levarsi dalle noie che possono derivare da richieste dell'impresa, e per chiudere la bocca all'impresa stessa, se questa ritiene di aver diritto ad un compenso maggiore, fa la riserva. In tal modo si accumulano riserve per importi notevoli, delle quali molte potranno anche essere giustificate, ma per un certo numero sono anche ingiustificate. In qualche caso, in questo periodo di aumento costante, purtroppo, dei prezzi, l'appesantimento delle imprese a seguito del non riconoscimento di alcune riserve per le quali ritenevano di avere diritto, è causa dell'inconveniente per cui le imprese stesse vengono a trovarsi in situazioni finanziarie difficili.

La nostra circolare, nei limiti naturalmente del lecito e dell'onesto, fa superare tali riserve, disponendo che esse anzichè essere risolte dal collaudatore, possano — quando siano obiettivamente fondate — essere risolte in corso d'opera.

Sempre per cercare di rendere meno pesante la situazione delle imprese (perchè quando la situazione di esse è pesante, il problema non è soltanto di alcune imprese che falliscono, ma è anche quello dello scompenso, dello squilibrio nel tessuto connettivo del Paese), si è provveduto con la stessa circolare, di cui ho dato cenno, ad ovviare ad altri importanti inconvenienti. Infatti, talvolta un'impresa — ed è fenomeno al quale assistiamo di frequente — abbandona per dissesto o per fallimento i lavori. Quindi i lavori non si eseguono. L'attuale procedura prescrive un *iter* estremamente lungo; una volta infatti, che l'impre-

sa abbandona il lavoro, perchè non se la sente più di continuarlo, senza arrivare all'ultimo stadio, ossia al fallimento, si deve innanzitutto constatare l'abbandono del lavoro attraverso una dichiarazione che l'impresa deve rilasciare; dopo di che comincia la procedura in danno. Con quale risultato? Nessuno, in pratica; perchè quando si è arrivati a dichiarare che quella data impresa è passibile di procedura in danno — in quanto è fallita o si trova in dissesto — non vi è più la possibilità di proseguire i lavori. Alla fine di un lungo procedimento — e la impresa il più delle volte non è in grado di pagare, o meglio di rimborsare allo Stato le spese sostenute per eseguire i lavori per conto dell'impresa che li ha abbandonati — spesso e volentieri si riscontra che la procedura in danno ha soltanto causato un enorme ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Allora, dicevo, nella stessa circolare abbiamo consigliato, ove ricorrano certi estremi — e quando sia nell'interesse dell'Amministrazione, non già dell'impresa — di addivenire eventualmente alla rescissione del contratto in modo che lo Stato possa appaltare il residuo del lavoro ad altra impresa.

Ed ora do alla Commissione un'anticipazione — che mi auguro e spero sia soltanto di 24 ore — che ha per oggetto un disegno di legge che abbiamo presentato, sia per questa che per altre questioni che non potevamo risolvere in via ministeriale. Il disegno di legge riguarda un aumento dell'acconto, per la revisione dei prezzi, fatto in base al sistema parametrico ed a quello analitico. Una recente legge consente, in corso d'opera, di dare un acconto del 50 per cento sulla revisione dei prezzi. Con il disegno di legge che spero venga approvato dal Consiglio dei ministri — perchè ancora non è stato approvato — noi arriveremo al 70 ed anche all'80 per cento dell'importo dei lavori. Perciò lo Stato è sempre garantito largamente. Vi è inoltre un articolo che riguarda i depositi cauzionali, ovverossia le ritenute di garanzia, che potranno essere, alla fine dei lavori, sostituite da fidejussione bancaria.

C R O L L A L A N Z A. Con le attuali restrizioni bancarie, non so come le imprese potranno ottenere la fidejussione ...

B A T T I S T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È questa anche la nostra preoccupazione; ma la Federazione dei costruttori cercherà di aiutare i propri associati. D'altro canto, è bene che noi ci cauteliamo con la ritenuta di garanzia. Lo Stato non può fare altro che offrire una possibilità di facilitazione; esso deve essere garantito, o attraverso la ritenuta di garanzia, o attraverso una fidejussione bancaria, ma non può restituire il deposito cauzionale, che potrebbe anche essere decurtato da eventuali detrazioni che i collaudatori proponessero. Queste ed altre questioni stiamo studiando, delle quali ho il piacere di occuparmi personalmente.

G E N C O. Posso fare una domanda? Perchè non studiamo la maniera per soddisfare agli impegni che in tutti i contratti d'appalto vi sono? Perchè in tutti i contratti, per esempio, c'è un articolo che dice: « Il collaudo avverrà entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il pagamento avverrà entro un anno »: non ho mai visto un collaudo che sia avvenuto prima di due anni!

B A T T I S T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il senatore Genco mi ha prevenuto. Egli è troppo esperto e buon conoscitore di tutte le difficoltà che s'incontrano quando si eseguono lavori. I collaudi hanno una procedura estremamente lunga. Questo dipende purtroppo dai professionisti i quali, in genere, si accollano eccessivo lavoro, accettano di effettuare più collaudi di quanti possano, e poi non hanno il tempo di eseguirli con la dovuta celerità, cosicchè, alle volte, passano degli anni. Quindi ci proponiamo di adottare la formula migliore, modificando il capitolato generale in maniera di fissare il termine per l'esecuzione del collaudo nei sei mesi dall'ultimazione dei lavori, con penalità, naturalmente, in caso di ritardo, penalità che possono anche consistere — per lo Stato — nel pagamento degli interessi passivi; se la colpa è del col-

laudatore, vi saranno penalità anche per lui, per aver arrecato un danno gravissimo allo Stato.

Ritengo che presto la questione sarà risolta. In ogni modo gli studi stanno proseguendo per snellire de lungaggini esistenti nell'*iter* amministrativo. Però il problema di fondo è costituito dal personale. Oggi, con il disegno di legge in discussione, aumentiamo le competenze dei Provveditorati, ma non aumentiamo il numero dei funzionari addetti ai Provveditorati stessi: i funzionari, purtroppo, nell'attuale organico del Ministero dei lavori pubblici, sono quelli che sono. Effettivamente non si è in grado di far fronte a tutte le esigenze del Ministero dei lavori pubblici. Quindi con questo disegno di legge noi certamente scarichiamo di lavoro il Ministero — e di questo sono estremamente lieto — ma non i funzionari dei Provveditorati, che si vedranno arrivare altrettanti incarti che dovranno esaminare, studiare, approvare. Il personale del Genio civile è scarso, e soprattutto nel ruolo tecnico. Voi sapete che gli ingegneri del Genio civile sono pochi e sono invecchiati. I concorsi fatti in questi ultimi tempi hanno dato esito press'a poco negativo. Oggi abbiamo ancora la fortuna di avere funzionari anziani che, naturalmente, con quell'attaccamento al dovere che li distingue, fanno del loro meglio — e di ciò va dato atto e anche lode —, ma le giovani classi degli ingegneri non arrivano al Genio civile.

G E N C O . Non avete preparato un disegno di legge, in questi giorni, per assunzioni straordinarie?

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non si sa se il Consiglio dei ministri l'approverà.

Certo il problema è di una gravità eccezionale; aggiungo che esso appare ancor più grave se si considera che con questo invecchiamento del Genio civile coincide un declassamento del Genio civile. Il Genio civile di oggi non è più quello di trent'anni fa, quando io cominciavo ad esercitare la professione: vi è stato un deterioramento in questo Corpo, che ha avuto indubbiamente un passato glorioso e che ha reso servizi veramente notevoli alla Nazione.

Il problema di fondo è questo, e di questo ci preoccupiamo. Il senatore Genco, che è perfettamente al corrente della materia, ha voluto anticipare che stiamo appunto studiando un disegno di legge per un'assunzione straordinaria di ingegneri nel Genio civile con stipendi che ritengo accettabili e sufficienti. Mi auguro che questo disegno di legge trovi il consenso del Ministro del tesoro, e che quindi venga approvato dal Consiglio dei ministri, per poi passare all'esame del Parlamento; perchè per me oggi, più che la pesantezza dell'*iter* burocratico delle opere (che tutti sappiamo essere piuttosto oneroso, e in alcuni casi vessatorio, perchè richiede una quantità enorme di controlli, che poi nessuno fa) il problema vero e principale è quello di chi è preposto ai controlli: egli deve assumersi la responsabilità dei controlli stessi e avere il tempo e la possibilità d'effettuarli.

In proposito, devo informarvi che una delle tante Commissioni create dal Ministero dei lavori pubblici attende allo studio della nuova legislazione del cemento armato. Gli studi sono in fase molto avanzata, e penso che nei prossimi giorni verrà presentato il testo del disegno di legge per il cemento armato. Posso anticiparvi che, per esempio, ho personalmente trattato del controllo da parte delle Prefetture, perchè le Prefetture, per quanto riguarda il controllo del cemento armato, servono soltanto a farci avere un elenco di ingegneri estremamente modesti — perchè, evidentemente, non hanno possibilità di esercitare la professione in maniera più proficua — i quali, per venti o trentamila lire, si assumono questo incarico; solo, che il controllo lo fanno male, o addirittura non lo fanno. Quindi in quel tale disegno di legge non saranno previsti controlli, ma la responsabilità diretta degli ingegneri che hanno effettuato i calcoli del cemento armato, e del direttore dei lavori. Bisogna che ognuno assuma la propria responsabilità, perchè attraverso una serie troppo lunga di controlli si perde il

senso della responsabilità, come accade nella stessa nostra organizzazione amministrativa, in cui il Ministro è responsabile di ogni atto dell'Amministrazione e ciò scarica di responsabilità taluni funzionari. Si sa che il Ministro, e per la sua delega il Sottosegretario, non possono mettersi a leggere e a studiare tutti i fascicoli che si riferiscono a un determinato provvedimento; e allora arrivano alla firma un cumulo di lettere con due, tre, quattro sigle dei vari uffici che hanno studiato e proposto il provvedimento stesso. Ogni sigla significa che il funzionario assume parte di responsabilità; ma effettivamente, per me, il problema burocratico da risolvere, prima d'ogni altra cosa, è quello di dare la responsabilità effettiva a chi deve provvedere, e non sminuirla attraverso successioni, a volte inutili e farraginose, di esami, per i quali non v'è personale sufficiente, e qualche volta non v'è competenza sufficiente da parte degli stessi funzionari.

È un lavoro pesante, quello che stiamo facendo, e speriamo non faccia la fine del lavoro iniziato brillantemente dal senatore Restagno nel 1946. Sono passati almeno diciotto anni: il giorno delle conclusioni, anche se troppo tardi, sembra stia giungendo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il Sottosegretario per le interessanti comunicazioni che ci ha fatto. Ci auguriamo che il suo lavoro possa efficacemente portare a soluzione questi problemi che si rivelano così urgenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I nn. 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dal Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattativa privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale.

Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato;

3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui all'articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorchè non compresi in programma, di importo non superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero;

4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto;

5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dell'appalto è di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire ».

(*È approvato*).

Art. 3.

I nn. 1 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonchè da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 100 milioni e non superi i 500 milioni di lire;

3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 60 milioni di lire.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le lettera *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituite dalle seguenti:

a) progetti esecutivi di opere pubbliche a cura dello Stato, sia a totale carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 200 milioni quando alla esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia;

b) progetti esecutivi, d'importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni, di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 100 milioni e che non superi lire 300 milioni.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, è sostituito dal seguente: " Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 500 milioni.

Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalità contrattuali deve essere sentito il parere del detto consesso quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 60 milioni " ».

(*È approvato*).

Art. 6.

I nn. 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pub-

bliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni ».

(*È approvato*).

Art. 8.

Per le opere di competenza del Magistrato per il Po il limite di lire 100 milioni indicato nel terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1956, n. 735, e successive modificazioni e quello di lire 50 milioni indicato nel quarto comma dello stesso articolo sono elevati, rispettivamente, a lire 200 milioni e lire 100 milioni.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Completamento del Palazzo di giustizia di Forlì » (268)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento del Palazzo di giustizia di Forlì ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Suggerisce, peraltro, alla Commissione di merito di dare precisa indicazione del provvedimento di copertura, che è ora legge dello Stato (legge 31 ottobre 1963, n. 1458).

A maggiore chiarimento si aggiunge che la previsione di gettito del provvedimento di copertura fu indicato dal Ministro del tesoro in lire 90 miliardi e che al momento risultano impegnati circa 27 miliardi, oltre al provvedimento in esame, che comporta un ulteriore impegno di lire 150 milioni a carico del corrente esercizio finanziario ».

B E R N A R D I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, penso sia giusto mettere in evidenza che il disegno di legge in discussione deve diventare una realtà, in quanto credo che il Parlamento non possa rimanere insensibile di fronte ad un'opera che, per quanto si trascini da più anni, ha comunque molta importanza per la regione romagnola e per la città di Forlì.

Mi sono documentato su questo disegno di legge ed ho visto che l'opera è diventata ormai veramente indilazionabile, sia per fornire la città di Forlì e la zona che gravita su di essa del Palazzo di giustizia, sia per un completamento urbanistico della città, sia, infine, per la dignità dell'amministrazione della giustizia.

Tralascio di fare la cronistoria di questo palazzo e di tutti gli inconvenienti ad esso relativi; oggi in quella zona la giustizia è amministrata in modo da lasciarci profondamente amareggiati. E quindi il ritardo, anche di un giorno, nell'approvazione di questo disegno di legge, penso sia pregiudizievole.

Tanto per darvi un'idea della situazione, vi dirò che ho visto io stesso, nel vecchio palazzo dove si esercita la giustizia, come spesso, sia il pubblico che gli avvocati e i giudici debbano presentarsi con il parapioggia aperto perchè piove nell'interno; non solo, ma

nei pavimenti sconnessi si annidano topi che mangiano perfino le pratiche.

Ora, poichè non possiamo rimanere inerti di fronte a questo stato di cose, prego e propongo che il disegno di legge venga immediatamente approvato, anche perchè non soltanto è una questione di giustizia e di riconoscimento delle necessità che la giustizia ha in quella zona: se non approviamo oggi lo stanziamento di 800 milioni, fra qualche tempo la cifra non basterà più, e allora l'*iter* del provvedimento subirà ulteriori ritardi.

P R E S I D E N T E . Ricordo che la Commissione finanze e tesoro, mentre ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, ha fatto tuttavia presente che il secondo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere modificato, per precisare gli estremi della legge sul condono in materia tributaria, nella quale si trova la copertura finanziaria.

G E N C O . Siccome il preventivo di 800 milioni rimonta al 21 luglio 1961, epoca in cui gli onorevoli Macrelli, Mattarella e Andreucci presentarono un'analoga proposta di legge per uno stanziamento di pari importo; siccome da quel giorno ad oggi sono passati circa tre anni — che verranno esattamente a scadere il 21 luglio — vorrei rilevare che, dati gli aumenti nei costi dei materiali e della mano d'opera, con gli 800 milioni stanziati evidentemente l'edificio del Palazzo di giustizia di Forlì non si farà più; sicchè noi saremo chiamati fra poco a stanziare un'ulteriore somma. Non sarebbe meglio — ed ecco la domanda che pongo — dato che il disegno di legge è stato presentato dal Governo il 31 ottobre scorso, che venisse aumentata la somma stanziata, portandola a un miliardo? Così facendo si eviterebbe, come ho detto, di andare avanti a pezzi e a bocconi e di tornare sul provvedimento a breve distanza per approvare un ulteriore, indispensabile aumento.

C O R B E L L I N I . Meglio questo, che niente ...

V E R G A N I . Noi siamo d'accordo sulla necessità di approvare questo provvedimento. Desidererei tuttavia fare alcune osservazioni di carattere generale.

Innanzitutto, non possiamo approvare un provvedimento di questa natura senza rilevare il ritardo enorme determinatosi, dall'epoca dell'inizio dei lavori, fino ad oggi, per cause solo in parte di forza maggiore. La costruzione, iniziata nel 1939, diciannove anni dopo la liberazione, sembra finalmente che stia andando in porto. E, date le osservazioni testè espresse dal senatore Genco, si ha l'impressione che, forse, nemmeno con il provvedimento in esame, la storia del Palazzo di giustizia di Forlì si concluderà. Dall'epoca della presentazione della proposta d'iniziativa parlamentare ad oggi, sono sopraggiunti maggiori oneri, mentre, se avessimo terminato la costruzione alcuni anni dopo il suo inizio, avremmo certo risparmiato molto pubblico denaro. Non è possibile non rilevare il maggior disagio ed i maggiori oneri che sono derivati dal ritardo all'Amministrazione dello Stato. Mi si dice che la vecchia costruzione nella quale ancora oggi si svolge l'amministrazione della giustizia è un ex convento. Niente di strano, perchè la giustizia in troppe città d'Italia è accasata in ex conventi, o in case, o in palazzi, del tipo di ex conventi. Certamente, trattando del provvedimento in discussione, viene subito alla mente la situazione generale dei palazzi di giustizia: non vorrei che, approvando questo provvedimento — ovviamente necessario ed utile — noi si contribuisse ad un ennesimo rabberciamento, ad un ennesimo rinvio della soluzione definitiva di questo grosso problema. Vi sono altre città che richiedono lo stesso provvedimento. Ma quando lo avranno? Quando qualcuno che ha certe relazioni, riuscirà a convincere determinate forze politiche a far arrivare in porto il problema. Quindi sarebbe opportuno, ed è questa una delle osservazioni che formuliamo, dando l'approvazione al disegno di legge in esame, e senza volerne ritardare l'*iter*, sarebbe indispensabile che il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello della giustizia, presentasse un piano organico, nel quale fosse indicato a quali

città dare la precedenza. Non possiamo continuare ad andare avanti alla cieca, altrimenti si avranno le solite preferenze a favore di chi ha la forza politica di riuscire ad ottenere i soldi necessari alla costruzione dei singoli palazzi di giustizia. Bisognerebbe pertanto che anche qui mettessimo un po' d'ordine e che si giungesse a scelte non provocate da sollecitazioni politiche, ma da reali esigenze.

D'altra parte, vorrei fare un'altra osservazione: qui si spendono male troppi denari. Potrei citare, tanto per fare un esempio, il caso del palazzo di giustizia di Pavia. E potremmo anche parlare non solo di palazzi di giustizia, ma altresì di carceri e di un'altra serie di immobili. Infatti il palazzo di giustizia di Pavia è un vecchio palazzo adiacente alle carceri giudiziarie, dissestato in maniera tale, che sarebbe stato meglio demolirlo e ricostruirlo, mentre si sono spesi milioni a diecine e a centinaia per dargli una provvisoria sistemazione. Sarebbe stato certamente meglio spendere diversamente quei soldi per dare alla sede della giustizia maggior decoro e funzionalità; si sarebbe inoltre potuto, con quei soldi, spesi male, dare un'adeguata sistemazione al palazzo di giustizia, che invece non è in grado di funzionare. È vero che bisogna andare avanti alla giornata. Ma anche qui sorge il problema: abbiamo pochi soldi, cerchiamo di spenderli nella maniera migliore. Perchè dobbiamo continuare a gettare cospicui fondi per mantenere in piedi numerose baracche, che ogni due, tre anni richiedono nuovi investimenti, cosicchè non si finisce mai di dare sistemazione a costruzioni vecchie e fatiscenti? Di qui l'esigenza che il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con il Ministero della giustizia, faccia una scelta, eviti di spendere soldi inutili e disponga affinchè anche in questo campo limitato, settoriale, si introduca una visione generale.

Per la sede di alcune attività dello Stato collegate alla giustizia — preture, caserme di carabinieri, e, allargando la discussione, anche alcune stazioni delle ferrovie — i Ministeri fanno enorme pressione sugli Enti locali e non iniziano le opere se non vi è un contributo di tali Enti. Ora, gli Enti locali hanno bilanci, come ognuno sa, in gravi condizioni finanziarie, per cui sarebbe bene che anche in questo settore i Ministeri interessati predisponessero solleciti interventi, e dessero nel contempo agli Enti locali un aiuto per risanarne o per non peggiorarne il bilancio.

Con queste osservazioni, dichiaro che noi daremo il voto favorevole al disegno di legge in discussione.

C H I A R I E L L O . Sono pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge. Pensando al lungo *iter* di esso, credo che sia nostro dovere affrettarne l'approvazione; ma, riferendomi a quanto ha affermato il senatore Vergani, vorrei ricordare, all'onorevole rappresentante del Governo, la annosa questione del palazzo di giustizia di Napoli. Non sto a descrivervi la disastrosa situazione dei locali nei quali si amministra la giustizia in Napoli; sono stati di quando in quando stanziati alcuni milioni per rattoppare alla meglio le stanze e le camerate di un ex carcere. Colgo quindi l'occasione per rivolgere viva preghiera all'onorevole Sottosegretario perchè si preoccupi, oltre che occuparsi, del problema di Napoli, problema che è veramente indilazionabile.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il collega di parte comunista Vergani ha sollevato il problema di fondo ed ha parlato di programmi e di scelte. Fare programmi è estremamente facile, risolvere un problema di scelta è molto difficile. Il bilancio dello Stato è quello che è, e noi lo conosciamo: non è un bilancio in pareggio, è un bilancio in *deficit;* inoltre, si può destinare ad opere pubbliche soltanto una parte di questo bilancio. Fare un programma e non avere la possibilità di finanziarlo equivale press'a poco a non aver fatto programmi. Per passare al problema delle scelte, mi spiace per i giudici e per gli avvocati che devono esercitare la giustizia in quel palazzo di Forlì, ma è chiaro che nel programma delle opere pubbliche, certi edifici non stanno certo al primo posto, perchè è chiaro che dobbiamo prima occuparci degli acquedotti, delle fognature, dell'edilizia popolare, degli ospedali e delle scuole, e prati-

camente non arriveremmo mai in fondo ai programmi se iniziassimo a parlare di palazzi di giustizia: anzi, direi che in questo caso è forse meglio non parlare di programmi.

Problema delle riparazioni: visto che lo Stato non ha fondi sufficienti per sovvenzionare la costruzione di nuovi edifici nei quali si amministri la giustizia, è chiaro che un tetto dobbiamo ripararlo altrimenti cade, è chiaro che un'imbiancata alle stanze bisogna darla perchè non siano più sporche di quello che la decenza consente: è quindi necessario fare quelle spese indispensabili affinchè un certo palazzo, pure in condizioni tutt'altro che razionali, possa servire alla amministrazione della giustizia.

Quindi è un grosso problema, quello dei palazzi di giustizia, ma direi che è meno grosso del problema dei porti, per esempio. Evidentemente il Ministero dei lavori pubblici fa quello che può fare, e auguriamoci che un giorno possa affrontare anche il problema dei palazzi di giustizia. Per quel che riguarda il Palazzo di giustizia di Napoli, la cui sistemazione mi pare non sia all'ordine del giorno, so soltanto che c'è un problema di piano regolatore; fin tanto che a Napoli non si metteranno d'accordo su tale piano, il problema non potrà essere affrontato. È disponibile già il terreno, ma credo che non venga ritenuto idoneo per la costruzione del Palazzo di giustizia, in quanto molti avvocati non trovano conveniente la posizione di esso, troppo vicino alla ferrovia; ma arriverà anche l'ora di risolvere il problema di Castel Capuano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 800 milioni per provvedere al completamento del palazzo di giustizia di Forlì ed al relativo arredamento.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma di lire 800 milioni di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 150 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 350 milioni nell'esercizio 1964-65 e di lire 300 milioni nell'esercizio 1965-66.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che prevede il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Aderendo all'invito formulato dalla 5ª Commissione, propongo di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 486, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » (292)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952,

n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

Suggerisce, peraltro, alla Commissione di merito di dare precisa indicazione del provvedimento di copertura, che è ora legge dello Stato (legge 30 ottobre 1963, n. 1456).

A maggior chiarimento si precisa che il provvedimento di copertura dovrebbe dare un gettito di lire 32 miliardi e 200 milioni, secondo dichiarazioni rese dal Governo, e che i provvedimenti di spesa che ad esso si riferiscono comportano finora un impegno di lire 20 miliardi circa, oltre al provvedimento in esame, che comporta un onere di lire 694 milioni ».

G I A N C A N E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, entro subito nel merito del disegno di legge e rilevo che l'argomento persuasivo a favore dell'approvazione del progetto, è contenuto già nella relazione dei Ministri presentatori.

È stato proposto che la misura dei canoni dovuti dall'Amministrazione postelegrafonica ai concessionari sia di 60 volte quella fissata dalla legge 20 settembre 1939, n. 1822.

Il periodo 1938-39 è generalmente scelto per il riferimento ai prezzi dell'epoca come alla base per la costruzione degli indici. Ebbene, l'indice 60 rappresenta più o meno lo indice generale dei prezzi alla fine del 1963 (base 1938 = 1).

In questi ultimi anni la situazione delle autolinee in concessione si è appesantita a causa della inevitabile redistribuzione dei redditi seguita all'espansione economica ed alle rivendicazioni di natura sociale, nonchè a causa della diminuita frequenza dei viaggiatori, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge.

È mio dovere far rilevare, anche per diretta conoscenza di questi problemi, che il settore trasporto e distribuzione di effetti postali è quello che dà presentemente maggiori preoccupazioni all'Amministrazione postelegrafonica. Donde la necessità di ricorrere a tutti gli sforzi per non compromettere l'efficienza del settore.

Ritengo che l'approvazione del presente progetto tolga ogni possibilità ai concessionari di giustificare eventuali deficienze nella resa del loro servizio e nell'adempimento dei loro obblighi.

La proposta di modifica all'articolo 5 della legge n. 53 dell'8 gennaio 1952 è il risultato di esperienze attraverso una sufficiente serie di fatti e situazioni nuove. Molteplici difficoltà di ordine pratico (aumento della circolazione, prescrizioni del codice stradale, difficoltà di transito, divieti di sosta, eccetera) impediscono ai concessionari di rendere un servizio nello stesso tempo soddisfacente e, in certa misura, per loro remunerativo; perchè sono costretti a provvedere a proprie spese al trasporto ed allo scambio degli effetti postali anche se l'accesso agli uffici è reso comunque impossibile alle autovetture.

Per questo il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste ha espresso il suo parere favorevole ad accogliere questa altra richiesta dei concessionari di non rendere più gratuitamente il servizio quali che siano le distanze degli uffici dalle fermate terminali delle autovetture.

Sempre al fine essenziale di proteggere il delicato settore del trasporto di effetti postali nell'interesse comune non è male che l'Amministrazione postelegrafonica si voglia sobbarcare ad una tenue spesa annua per servire gli uffici situati oltre 500 metri dalle fermate estreme delle autolinee.

La spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente progetto di legge comporterebbe, nelle condizioni dell'attuale sviluppo delle autolinee, un maggior onere di 694 milioni, risultante:

1) dall'aumento del canone (articolo 1) da lire 3.000 e 4.000 rispettivamente a lire 9.000 e 18.000;

2) dalle spese di procacciato che l'Amministrazione postelegrafonica incontrereb-

be per provvedere al trasporto degli effetti postali dalle fermate terminali delle autolinee ad uffici situati oltre i 500 metri (lire 63 milioni; articolo 2 del progetto che modifica l'articolo 5 della legge n. 53 dell'8 gennaio 1952).

Come previsto dall'articolo 3 del progetto, all'onere derivante dall'approvazione del disegno di legge si farà fronte con una quota parte delle entrate realizzate con l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo (legge 30 ottobre 1963, n. 1456). In proposito, la Commissione finanze e tesoro con lettera 13 febbraio 1964 ha comunicato che il gettito relativo dovrebbe essere di lire 32 miliardi e 200 milioni, secondo dichiarazioni rese dal Governo, e che i provvedimenti di spesa che ad esso si riferiscono comportano finora un impegno di 20 miliardi circa. Sicchè il maggior onere di 694 milioni, che deriverebbe all'Amministrazione postale dall'approvazione del progetto che abbiamo in esame, sarebbe largamente coperto.

Anche l'Amministrazione delle poste, per quanto mi risulta, ha apportato nella previsione delle spese per il 1964-65 la variazione relativa.

Pertanto, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, esprimo il parere che il progetto di legge sottoposto alla nostra attenzione possa essere approvato nella sua interezza.

G U A N T I . A nome del mio Gruppo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge. Nel merito, per quanto riguarda l'adeguamento dei canoni previsti dalla legge 8 gennaio 1952, n. 53, ritengo che sia necessario ed equo l'aumento da lire 3.000 a lire 9.000 e da lire 4.000 a lire 18.000, quando si tratta di distanza inferiore a 15 chilometri. Soltanto, faccio un'osservazione formale, di carattere marginale, a titolo di chiarimento personale. Dal momento che il provvedimento parla di trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private, volevo far presente che, a mio avviso, sarebbe stato sufficiente parlare di autolinee in concessione. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte ad una situazione che va impegnando, maggiormente, anche in prospettiva, gli enti locali e, in particolare, le provincie, che hanno la gestione diretta di autolinee.

G E N C O . Si tratta di concessioni di diritto privato alle Provincie ed ai Comuni.

G U A N T I . Si tratta di concessioni di carattere privatistico fatte, però, ad enti pubblici. Ora, dal momento che nel provvedimento in esame si parla di industrie private, potrebbe sorgere confusione. Questa osservazione, però, ripeto, è fatta a titolo di chiarimento personale.

Vorrei, inoltre, far presente che nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che, specie nel Mezzogiorno, i costi di gestione sono aumentati perchè mancano i viaggiatori. Ora, mi sembra assurdo il fatto che noi dobbiamo integrare i bilanci di queste aziende solo perchè mancano i viaggiatori!

Comunque, come ho già detto, il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento in esame.

M A S S O B R I O . Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore del disegno di legge, innanzitutto, in relazione alla necessità di aggiornare tutto ciò che è inerente all'interesse di questo servizio, in riferimento al costo della vita; in secondo luogo, perchè, se non erro, questo provvedimento nasce da un impegno che il Ministro del lavoro Delle Fave, a suo tempo, aveva preso in sede di rinnovo del contratto, nei confronti del miglioramento del trattamento economico a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporti.

Pertanto, in vista dell'importanza di tali considerazioni, senza soffermarmi su altri aspetti del provvedimento, dichiaro che voteremo a favore. In modo particolare, tengo a ribadire che vi è l'impegno di un Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale affermò, qualche tempo fa, che il trattamento economico da riservare al personale doveva, come contropartita, portare alla presentazione di questo disegno di legge, per

compensare l'imprenditore di quel che avrebbe fatto a favore dei dipendenti.

Pertanto, come ho già detto, vista la ragione per la quale il Ministro del lavoro ha assunto tale impegno, e vista la necessità di aggiornare i prezzi al costo della vita, darò il mio voto favorevole al provvedimento.

GENCO. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge in discussione, aggiungendo che non bisogna calcolare solo la variazione dei costi del servizio, ma anche, e soprattutto, l'aumento del traffico. Chi, come noi, si è occupato dell'andamento dei servizi postali, sa che gli effetti postali oggi hanno superato il numero di 5 miliardi di posta-lettere, mentre qualche anno fa eravamo a 4 miliardi e, prima ancora, a 3 miliardi e così via.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* L'aumento è dovuto al progresso.

GENCO. Sto, appunto, dicendo che è un bene, non un male. È chiaro, quindi, che un servizio diventa più oneroso per effetto dei costi e del maggior traffico esercitato e, pertanto, va compensato.

Questo, pertanto, è lo scopo del disegno di legge, nei cui confronti esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

GIANCANE, *relatore.* Non ho nulla da aggiungere, se non confermare quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Vorrei ringraziare il senatore Giancane per la pregevole relazione e i rappresentanti dei vari Gruppi, che si sono resi conto della necessità di approvare questo disegno di legge. Se l'Amministrazione delle poste dovesse attendere direttamente allo stesso servizio, spenderebbe delle somme ben più ingenti di quelle previste nel provvedimento. Si tratta, quindi, di un affare per l'Amministrazione delle poste: di conseguenza, ringrazio la Commissione se vorrà riservare un benevolo accoglimento al provvedimento.

Riguardo al rilievo fatto dal senatore Guanti, vorrei far osservare che, col disegno di legge, nulla si innova rispetto ai princìpi generali della legislazione vigente.

GIANCANE, *relatore.* Vorrei dare, se mi è permesso, un'assicurazione. Evidentemente, la dizione del titolo è quella usata comunemente nella prassi, anche nel capitolato dell'Amministrazione delle poste: ciò non toglie che sia previsto che anche i consorzi di enti pubblici e le cooperative siano beneficiarie della norma.

GAIANI. Sono convinto che, in pratica, gli enti pubblici vengano compresi; per chiarezza, tuttavia, riterrei opportuno modificare il titolo del disegno di legge, sopprimendo le parole: « alle industrie private ».

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Col disegno di legge in esame non si fa altro che concedere un'aumento alle imprese che già sono titolari di concessione.

GAIANI. Sono d'accordo, ma dal momento che approviamo un nuovo provvedimento, sarebbe opportuno modificare il titolo.

GENCO. È chiaro che chi effettua il servizio deve avere l'aumento.

GAIANI. Faccio, solamente, presente che, dal momento che approviamo un nuovo provvedimento con il quale aggiorniamo determinati compensi a favore delle ditte che gestiscono autolinee per il servizio di trasporto di effetti postali, sarebbe opportuno modificare il titolo, in modo che corrisponda meglio al contenuto del provvedimento. Noi intendiamo aumentare i contributi a tutte le autolinee, sia in concessione alle industrie private che agli enti pubblici, e, di conseguenza, è necessario adeguare il titolo al contenuto del provvedimento sopprimendo le parole: « alle industrie private ».

GENCO. Ho l'impressione che si tratti di una questione di carattere — vorrei

quasi dire — demagogico, proprio nei confronti dell'espressione: « industrie private ». Qui si tratta della concessione di un aumento a tutte le autolinee che fanno servizi di questo genere, escluse le ferrovie dello Stato. Tutte le autolinee in concessione devono avere tali aumenti e, pertanto, è inutile fare una questione sul titolo del provvedimento, che è uguale a quello della legge originaria. Quindi, anche se le autolinee sono di proprietà della provincia o del comune, le concessioni hanno sempre carattere privatistico anche se si tratta di enti a carattere pubblicistico.

G A I A N I . Mi sembra che abbiate voluto complicare una discussione, in origine molto semplice. Riguardo al termine usato nei confronti della nostra parte, vorrei far presente che non si voleva fare demagogia, ma solo rendere il titolo del disegno di legge più aderente al contenuto, dal momento che si tratta non soltanto di autolinee in concessione a industrie private, ma anche di autolinee in concessione a enti pubblici.

Noi insistiamo nel proporre la soppressione nel titolo del disegno di legge, delle parole: « alle industrie private ».

G I A N C A N E , *relatore*. Non posso accettare l'emendamento, non per la parte formale, ma per la parte sostanziale. Il titolo della legge 8 gennaio 1952, n. 53, è il seguente: « Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private ». Il provvedimento in esame non riguarda che l'adeguamento dei canoni. L'articolo 1 della legge citata, però, comprende chiaramente tutti i concessionari.

G A I A N I . Sostengo, infatti, che anche in quella legge il titolo è sbagliato.

A N G R I S A N I , *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non vi è assolutamente alcuna ragione che possa far sorgere una preoccupazione riguardo all'eventualità che, con queste parole, la legge possa escludere qualcuno. Ringrazio ancora il relatore, che mi ha preceduto adducendo gli argomenti che io stesso stavo per portare. Comunque, l'onorevole senatore Gaiani, che ha sollevato l'obiezione, non deve avere alcun timore, alcuna preoccupazione.

G U A N T I . Dal momento che resta agli atti la dichiarazione che la Commissione e il Governo concordano su questa interpretazione, ritiro l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

« I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a lire 18.000 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, viene sostituito dal seguente:

« Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali sia estremi che intermedi per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le im-

prese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500 ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Aderendo al suggerimento contenuto nel parere della 5ª Commissione, presento un emendamento tendente a sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« All'onere recato dalla presente legge si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente la unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari